



ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2025

Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 15/1/2025 con la quale è stato costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2025 – Parte stabile nell'importo di euro 445.425,00 oltre oneri ed irap;

Considerato che con ASM n. 74 del 13/11/2025 è stata autorizzata l'iscrizione fra le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2025 dell'importo derivante dall'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, pari ad euro 1.725,56;

Richiamati l'art. 28, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (somme assegnate al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 2 CCNL 16/07/2024), l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e l'art. 45 del D. Lgs 36/2023 (c.d. incentivi alle funzioni tecniche);

Vista la determinazione dirigenziale n. 2558 del 24/11/2025 con la quale è stato ricostituito il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2025 nell'importo di **euro 504.847,20** (oltre oneri ed irap) così ripartito:

Importo	
Parte Stabile	445.425,32
Parte Variabile	59.421,88
Incentivi tecnici	2.445,22
Art.39 c.3 ccnl 2024	1.725,56
Art.43 c.2 ccnl 2024	55.251,10
	504.847,20

Precisato che le somme assegnate al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 2 del CCNL 16/07/2024 ammontanti ad euro 55.251,10 saranno soggette a riduzione qualora alla data del 31/12/2025 non risultino effettivamente incassate;

Precisato che la costituzione del Fondo 2025 potrà essere soggetta a revisione a seguito di modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati, con particolare riferimento alle c.d. poste eterofinanziate;

Ricordato che a norma dell'art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL 17/12/2020 la contrattazione integrativa è richiesta laddove debba essere definito un diverso criterio di ripartizione del fondo tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57 del medesimo CCNL;

Visto il Contratto integrativo per il personale con qualifica dirigenziale relativo al triennio 2024-2026 (CCDI) sottoscritto in data 24/12/2024 ed in particolare l'art. 23, comma 4;

Le Parti, concordano quanto segue:

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione anno 2025 che non è stato possibile utilizzare integralmente, sono prioritariamente destinate alla copertura della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 16 del CCDI; l'eventuale residuo sarà destinato ad incrementare la retribuzione di risultato del medesimo anno (art. 19, comma 3 CCDI).
2. Al finanziamento della retribuzione di risultato anno 2025 viene concordato di destinare una percentuale non inferiore al 19,20% delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità;
3. Le risorse variabili sono interamente destinate al finanziamento della retribuzione di risultato;
4. Le risorse variabili assegnate al fondo 2025 ai sensi dell'art. 23, comma 4 del CCDI ed escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 ammontanti a complessivi euro 55.251,10 (sogrette a riduzione qualora alla data del 31/12/2025 non risultino effettivamente incassate) sono destinate interamente a retribuzione di risultato del personale che ha svolto la prestazione, da liquidare quindi secondo il vigente sistema di misurazione valutazione della performance;
5. Qualora possano essere assegnate al fondo in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017 anche le risorse variabili portate in decurtazione come da determinazione dirigenziale n. 2558/2025, le stesse saranno destinate a retribuzione di risultato del medesimo anno e distribuite "fra gli altri dirigenti" secondo quanto disposto dal citato art. 24, comma 3 del CCDI;
6. Le somme annualmente destinate alla retribuzione di risultato, corrisposte secondo i criteri e le procedure stabilite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, al netto di eventuali interim e differenziali di cui agli artt. 21 e 22 del CCDI, sono

considerate economie e NON possono essere destinate ad incrementare la retribuzione di risultato dell'anno successivo (art. 57, comma 3 ultimo periodo del CCNL 17/12/2020).

Dichiarazione a verbale:

Le Parti si impegnano ad avviare la trattativa sul contratto integrativo non appena sarà sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Nazionale Funzioni Locali – Area Dirigenza.

Firenze, 23 dicembre 2025

Per la Parte Pubblica

ing. Giacomo Parenti

Rappresentanti delle OO.SS.

Flavio Gambini (UIL)

Antonio Morelli (CGIL)

Per la R.S.A.

ing. Maria Teresa Carosella

dott. Otello Cini

ing. Carlo Ferrante